

Publicato il 23/09/2017

N. 01161/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00214/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2014, proposto da:
S. S., rappresentato e difeso dall'avvocato F. S., con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via -----;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

DEL PROVVEDIMENTO DELLO SPORTELLO UNICO PER
L'IMMIGRAZIONE DI BRESCIA IN DATA 26/11/2013, DI
ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO DI SOGGIORNO
SOTTOSCRITTO CON IL DATORE DI LAVORO, CON REIEZIONE
DELLA DOMANDA DI EMERSIONE DAL LAVORO IRREGOLARE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il provvedimento impugnato, meglio descritto in epigrafe, l'UTG – Prefettura di Brescia disponeva l'annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto dall'attuale ricorrente con il datore di lavoro, C. G., a conclusione dell'iter avviato ai fini dell'emersione dal lavoro irregolare ai sensi del D.lgs. 109/2012.

Detta procedura, infatti, una volta comprovata la presenza del lavoratore straniero in Italia entro la data del 31.12.2011 mediante esibizione di una pagina del passaporto dello stesso riportante una annotazione apposta in data 21.10.2011 da un funzionario del Consolato Generale dell'India a Milano, veniva portata a conclusione con la sottoscrizione del contratto in data 15.10.2013.

Tuttavia, a seguito dei riscontri effettuati dal SUI di Brescia presso il Consolato Generale dell'India a Milano, risultava del tutto sconosciuta l'annotazione apportata sul passaporto del ricorrente, la quale quindi veniva ritenuta falsa, così come lo stesso passaporto esibito.

Sulla base di tali elementi sopravvenuti, l'amministrazione provvedeva con il provvedimento oggi impugnato, ritenendo l'insussistenza di elementi comprovanti la presenza dello straniero in Italia almeno alla data del 31.12.2011, dando altresì

applicazione al disposto di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000, in ordine alla decadenza dai benefici conseguiti per mezzo di dichiarazioni risultate false.

Ritenuta la doverosità del disposto annullamento, anche nell'ottica di cui all'art. 21-octies della L. 241/90, l'amministrazione procedeva nei termini contestati, omettendo la comunicazione di avvio del provvedimento.

Con il ricorso in oggetto veniva quindi impugnato il disposto annullamento del contratto di soggiorno, lamentando in primo luogo la violazione delle garanzie partecipative, essendo peraltro il ricorrente in possesso di altra documentazione idonea a comprovare la presenza in Italia alle date rilevanti (nella specie trattasi di un certificato medico riportante una prescrizione redatta in favore del ricorrente in data 10.8.2011), documentazione che l'interessato avrebbe tempestivamente potuto esibire laddove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento di annullamento.

Quanto alla decisione assunta dall'amministrazione, la difesa istante sottolinea che l'eventuale falsità della documentazione presentata non sarebbe stata idonea a determinare l'annullamento del contratto di soggiorno, quale perdita dei benefici ex art. 75 del D.P.R. 445/2000, in quanto – fermo restando l'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della responsabilità per quel che riguarda l'esibizione di documenti falsi - nessuna autocertificazione era stata presentata a tale riguardo dallo straniero.

In esito alla contestuale richiesta di provvedimenti monocratici ex art. 56 c.p.a., con decreto presidenziale n. 117/2014, pur denegando la tutela inaudita altera parte, veniva disposto incombenza istruttorio al fine di accertare l'autenticità del certificato medico prodotto in giudizio dal ricorrente al fine di sopperire alla mancanza della prova della presenza in Italia alle date rilevanti.

L'esito di tale incombente ha quindi accertato l'autenticità del documento esibito, costituito da una certificazione medica, rilasciata dal dott. S. P. di ---- in regime di libera professione.

Valutate le controdeduzioni dell'amministrazione intimata, con ordinanza cautelare n. 270/2014 è stata motivatamente respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, valorizzando la non utilizzabilità del certificato medico esibito successivamente dal ricorrente, seppure autentico, in quanto certificato redatto dal medico in qualità di libero professionista e non nell'esercizio dell'attività di medico convenzionato con l'ASL, circostanza quest'ultima che sola consente di attribuire ai certificati rilasciati dai medici il valore di documento proveniente da organismo pubblico, idonei quindi a conferire certezza legale ad un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la data in cui la prestazione medica è stata effettuata.

In previsione della discussione di merito nessuna ulteriore memoria è stata depositata dalle parti.

All'udienza pubblica del 21 settembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato, per le medesime considerazioni già ampiamente svolte in sede cautelare, che qui vanno confermate.

Risulta invero incontestato, anche da parte ricorrente che nulla ha sostanzialmente obiettato sul punto, salvo rimandare all'accertamento da parte dell'autorità giudiziaria della responsabilità per l'avvenuta presentazione di documentazione falsa, che la documentazione originariamente esibita dal ricorrente al fine di attestare la presenza in Italia entro la data del 31.12.2011, non fosse autentica e

quindi inidonea a comprovare il requisito richiesto dal legislatore per il perfezionamento della pratica di emersione.

Il disposto annullamento del contratto di soggiorno per effetto della rilevata non autenticità dei documenti esibiti a comprova della presenza sul territorio nazionale del lavoratore non poteva non determinare la perdita dei benefici acquisiti per effetto della positiva conclusione della pratica di emersione e quindi l'annullamento del contratto di lavoro illegalmente conseguito, essendo venuto a mancare uno degli elementi costituenti condizione essenziale per il conseguimento della regolarizzazione.

Al contempo, anche tenuto conto delle risultanze dell'incombente istruttorio avviato per ordine del Tribunale, al fine di accertare la veridicità del nuovo documento esibito in corso di causa dall'interessato e quindi eventualmente utilizzabile ai fini di un riesame della posizione dell'istante da parte dell'amministrazione, gli esiti di tale incombenza, pur avallando l'autenticità del certificato medico esibito, non sono stati tali da superare la mancanza di uno dei presupposti per il conseguimento della regolarizzazione.

Infatti, il certificato medico successivamente prodotto dall'interessato e riportante una prescrizione medica effettuata in suo favore dal Dott. P. in data 10 agosto 2011, non è idoneo ad attestare la presenza dello straniero in Italia, non provenendo da un organismo pubblico idoneo a certificare la data in cui la prestazione medica è stata effettuata.

Richiamati al riguardo i precedenti giurisprudenziali, tra cui, oltre a quello della Sezione, n. 162/2014, anche TAR Veneto, III, n. 1277/2014, si ribadisce che la dichiarazione medica, redatta nella forma di cui è causa, ossia mediante l'utilizzo di un modulo "in bianco" (e non il modello utilizzato per la medicina di base dai medici convenzionati), quale espressione dell'attività libero professionale svolta dal sanitario al di

fuori del regime di convenzione, non è considerata idonea a dimostrare la presenza del cittadino straniero in Italia.

Invero va esclusa la natura di “organismo pubblico” dell’autore della certificazione, anche ove si tratti di un medico di medicina generale (c.d. medico di famiglia), così come affermato nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato, reso il 4/10/2012 al Ministero dell’Interno, il quale fornisce un’ampia interpretazione della locuzione “organismo pubblico” utilizzata dal d.lgs. 109/2012, fino a comprendervi soggetti, anche privati, che istituzionalmente svolgono una funzione o un’attribuzione pubblica o un servizio pubblico e ribadisce che la certificazione medica può essere ritenuta comprovante i dati in essa contenuti se proveniente da una struttura pubblica, mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista, in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale a un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data” della prestazione medica.

Si è così ribadito che “...*non può trascurarsi che il medico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il Sistema Sanitario Nazionale, se e in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che a esso lo lega. In altre parole, il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a*

un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all'identità del soggetto cui è stato rilasciato" (così, TAR Veneto, III, 1277/14 cit.).

Esclusa quindi l'utilizzabilità del nuovo documento prodotto dal ricorrente e ferma restando la falsità di quello originariamente depositato a corredo dell'istanza di emersione, difettando uno dei requisiti richiesti dal Legislatore ai fini della regolarizzazione del lavoratore straniero, il provvedimento risulta immune dai vizi denunciati e quindi il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte soccombente alla refusione delle spese di lite, che liquida in favore della resistente in € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO